



Concetto d'attuazione

dell'organizzazione di base nell'ambito
dell'organizzazione di crisi interdipartimentale
dell'Amministrazione federale



1° settembre 2025

Destinatari

Il concetto d'attuazione è destinato alle seguenti persone, titolari di funzione e organizzazioni:

- Membri del Consiglio federale, Cancelliere federale e Vicecancellieri
- Segretari di Stato
- Segretari generali dei dipartimenti
- Direttori degli uffici federali
- Membri del corpo diplomatico svizzero
- Collaboratori dell'Amministrazione federale di tutte le funzioni, che operano nella gestione di crisi a livello della Confederazione
- Segreteria della Rete integrata svizzera per la sicurezza
- Segreteria generale della Conferenza dei governi cantonali
- Segreterie generali delle conferenze svizzere dei direttori cantonali
- Segreterie generali delle conferenze governative regionali della Svizzera
- Segretari di Stato di tutti i Cantoni
- Direzione dell'Unione delle città e dei comuni svizzeri
- Organi di condotta cantonali
- Swissuniversities (punto di contatto delle organizzazioni ERI)

Indice

1.	Contesto	5
2.	Obiettivi.....	6
3.	Collaborazione e delimitazioni.....	7
3.1.	Delimitazioni funzionali.....	7
3.2.	Delimitazione organizzativa	7
3.3.	Delimitazioni tecniche e tematiche.....	7
4.	Istituzione e scioglimento dell'Organizzazione di crisi interdipartimentale dell'Amministrazione federale (OCAF).....	9
4.1.	Istituzione.....	9
4.2.	Scioglimento	10
5.	Organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC).....	11
5.1.	Organizzazione e processi.....	11
5.1.1.	Organizzazione	11
5.1.2.	Processi.....	11
6.	Prestazioni dell'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC)	12
6.1.	Prestazioni permanenti	12
6.1.1.	Segreteria.....	12
6.1.2.	Punto di contatto	12
6.2.	Prestazioni in caso di crisi.....	13
6.2.1.	Sostegno nel coinvolgimento di altri organi	13
6.2.2.	Consulenza in merito al coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi	14
6.2.3.	Consulenza e accompagnamento di altri organi e stati maggiori	15
6.2.4.	Garanzia della valutazione della situazione.....	16
6.2.5.	Garanzia dell'analisi integrata della situazione	16
6.2.6.	Panoramica degli stati maggiori dell'Amministrazione federale in azione.....	17
6.2.7.	Inoltro delle richieste.....	17
6.2.8.	Coordinamento dell'impiego delle risorse.....	18
6.2.9.	Panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti in caso di crisi	18
6.2.10.	Informazione ai membri della Conferenza dei segretari generali.....	19
6.2.11.	Sostegno alle attività d'informazione	19
6.3.	Prestazioni per la preparazione alle crisi	19
6.3.1.	Lista dei punti di contatto.....	19
6.3.2.	Garanzia del coinvolgimento operativo di altri organi e terzi	20
6.3.3.	Garanzia di un'infrastruttura di condotta protetta.....	20

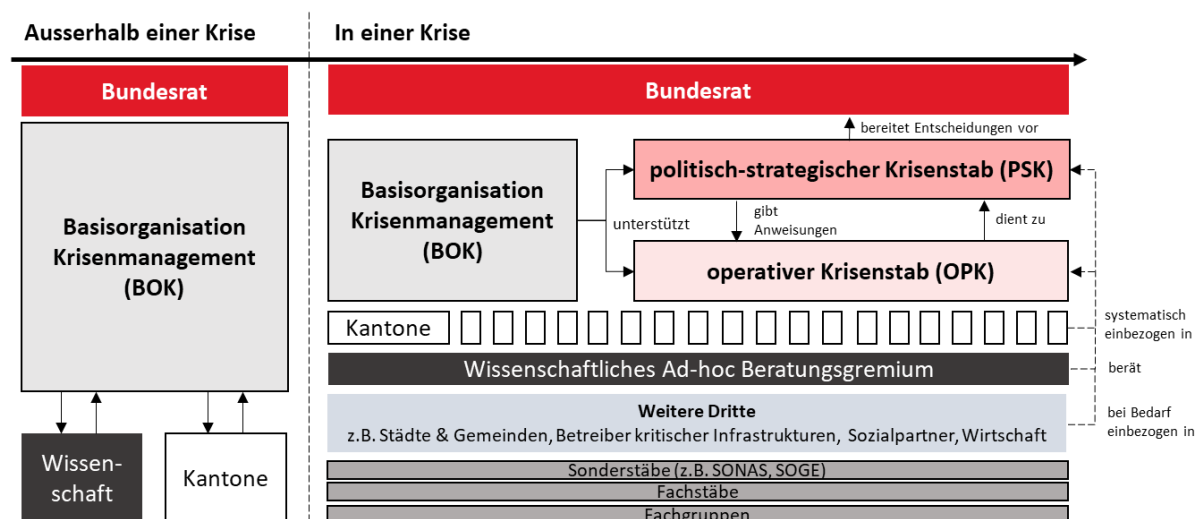
6.3.4.	Garanzia della comunicazione di condotta e d'intervento.....	21
6.3.5.	Presentazione elettronica della situazione	22
6.3.6.	Coordinamento dell'impiego di personale di supporto	22
6.3.7.	Supporto nella tecnica di lavoro per l'istituzione dello stato maggiore di crisi	23
6.3.8.	Prontezza operativa della Gestione federale delle risorse.....	24
6.3.9.	Coordinamento delle pianificazioni preventive	24
6.3.10.	Supporto nella comprensione di base per la costituzione dello stato maggiore di crisi	25
6.3.11.	Valutazione degli sviluppi	25
6.3.12.	Panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale	26
6.3.13.	Garanzia del coinvolgimento generale di altri servizi e terzi	26
6.3.14.	Organizzazione di incontri per lo scambio di esperienze.....	27
6.3.15.	Coordinamento dello sviluppo della formazione di base e continua ...	27
6.3.16.	Allestimento della pianificazione generale delle grandi esercitazioni .	28
6.3.17.	Organizzazione di esercitazioni nella gestione di crisi.....	28
6.3.18.	Preparazione dei dipartimenti presidenziali	28
6.3.19.	Pilotaggio strategico e ulteriore sviluppo	29
7.	Elenco delle abbreviazioni	30

1. Contesto

Per l'Amministrazione federale, la gestione di eventi rientra nell'attività quotidiana. Di norma, anche gli interventi più complessi possono essere gestiti dalle unità amministrative preposte nell'ambito delle strutture e dei processi ordinari. Tuttavia, quando un evento ha ripercussioni su più settori, può instaurarsi una situazione crisi.

È ipotizzabile che l'Amministrazione federale possa trovarsi in qualsiasi momento di fronte a una situazione che minacci la reputazione, la libertà d'azione o addirittura l'esistenza della Svizzera. Si tratta di situazioni caratterizzate da incertezza, che richiedono misure straordinarie e una collaborazione interdipartimentale per mantenere o ripristinare la normalità. Per gestire una crisi che coinvolge più dipartimenti ed eventualmente anche partner esterni, è fondamentale disporre di un'organizzazione di crisi in grado di garantire una collaborazione interna ed esterna efficiente ed efficace.

Il 29 marzo 2023, il Consiglio federale ha deciso come migliorare l'Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale. La collaborazione interdipartimentale e il coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di altri terzi rilevanti in caso di crisi saranno garantiti da uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS) e da uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp). Questi saranno coadiuvati da un'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC), che potrà fornire prestazioni anche al di fuori delle situazioni di crisi.



Il presente concetto d'attuazione si basa, tra l'altro, sul documento interlocutorio «Miglioramento dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale» del 21 marzo 2023, sulla decisione del Consiglio federale del 29 marzo 2023 di migliorare l'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale e sulla decisione del Consiglio federale dell'8 dicembre 2023 relativa al coinvolgimento del mondo scientifico nella gestione di crisi.

Dal 1° febbraio 2025, la struttura e i compiti dell'organizzazione di crisi interdipartimentale dell'Amministrazione federale (OCAF) sono disciplinati dall'ordinanza del 20 dicembre 2024 sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF) e dal relativo rapporto esplicativo.

2. Obiettivi

Il concetto d'attuazione descrive la composizione, le prestazioni, i processi e le risorse dell'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC) al di fuori, prima, durante e dopo una crisi e mira a favorire una comprensione unitaria del contributo dell'OBGC all'Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

Il concetto è incentrato sulla gestione che viene attuata quando una crisi riguarda più dipartimenti. Sulla base dei fondamenti giuridici, vengono illustrate e spiegate le strutture, i processi, le risorse e i compiti e le relative prestazioni fornite dall'Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF), in particolare dall'OBGC.

La concezione, la composizione e il funzionamento degli elementi centrali dell'OCAF devono essere resi noti a tutte le persone e gli organismi interessati e coinvolti, sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione federale (cfr. elenco dei destinatari, pag. 2).

La descrizione dell'OBGC consente di comprendere meglio la sua struttura e il suo funzionamento, nonché di promuovere un approccio uniforme, sia all'interno dell'amministrazione sia con eventuali partner pubblici e privati.

3. Collaborazione e delimitazioni

L'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale regola la collaborazione interdipartimentale in caso di crisi, comprese le interfacce con altri stati maggiori per la gestione dell'evento. Tuttavia, non sostituisce tali stati maggiori.

Per la gestione di una crisi è fondamentale che tutte le unità amministrative e gli stati maggiori svolgano i propri compiti e coordinino le loro attività con i due stati maggiori interdipartimentali. A tal fine, rimangono in contatto con l'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC).

3.1. Delimitazioni funzionali

Quando si profila o si verifica un evento, l'Amministrazione federale ne avvia la gestione. Nella fase precedente e in quella iniziale di un evento entrano generalmente in gioco la gestione dei rischi, la gestione della continuità operativa («Business Continuity Management», BCM) e/o la gestione delle emergenze.

La **gestione dei rischi dell'Amministrazione federale** si occupa di eventi e sviluppi che potrebbero avere gravi conseguenze finanziarie o di altro tipo per l'Amministrazione federale o per la popolazione svizzera. L'obiettivo è individuare tempestivamente tali rischi, eliminarli o ridurli al minimo, oppure trasferirli, al fine di evitare che contribuiscano all'insorgenza di una crisi.

La **gestione della continuità operativa («Business Continuity Management», BCM)** garantisce la prosecuzione delle attività dell'Amministrazione federale anche in situazioni eccezionali e permette ai dipartimenti e le unità amministrative di continuare a svolgere le loro attività rilevanti e urgenti in qualsiasi momento, anche in condizioni difficili. In caso di crisi consente inoltre di fornire le prestazioni previste per la gestione di tali situazioni.

La **gestione delle emergenze** riguarda le modalità con cui, dopo l'insorgere di un'emergenza, possono essere disposte o raccomandate le misure immediate necessarie per proteggere la popolazione e le sue basi esistenziali in situazioni di pericolo imminente. Tali misure devono limitare il meno possibile la libertà d'azione nella successiva gestione di crisi. La gestione delle emergenze contribuisce inoltre all'individuazione precoce e all'anticipazione delle crisi. Quando un evento non può essere gestito con le strutture esistenti, comprese quelle dedicate alla gestione delle emergenze, subentra la gestione delle crisi. Quest'ultima può emanare delle direttive per la gestione delle emergenze.

La gestione dei rischi, della continuità operativa e delle emergenze sono di competenza delle relative unità amministrative e non vengono quindi approfondite in questo documento.

3.2. Delimitazione organizzativa

In linea di principio, ogni dipartimento e ogni unità amministrativa è responsabile della propria gestione delle crisi.

Gli **stati maggiori di crisi dei dipartimenti e delle unità amministrative** gestiscono una crisi già a livello di dipartimento o unità amministrativa e riconoscono tempestivamente la necessità di ricorrere all'OCAF. Essi svolgono i loro compiti nell'ambito delle strutture esistenti, ma possono contare sulla consulenza, il sostegno o l'assistenza dell'OBGC. L'utilizzo degli stessi metodi e strumenti impiegati nella gestione di crisi interdipartimentale agevola la collaborazione.

La gestione di crisi dei dipartimenti e delle unità amministrative non viene approfondita in questo documento.

3.3. Delimitazioni tecniche e tematiche

In caso d'evento, la collaborazione all'interno di un settore tecnico o tematico avviene tramite i relativi stati maggiori specializzati e stati maggiori speciali competenti.

Gli **stati maggiori specializzati** coordinano una rete di specialisti e supportano gli organi di condotta a tutti i livelli con competenze consolidate. Valutano la situazione, la sua evoluzione e le ripercussioni sulla popolazione e sulle sue basi vitali, nonché le possibilità d'intervento dal punto di vista tecnico. Comprendono stati maggiori specializzati in determinati pericoli, come lo stato maggiore pericoli naturali, e stati maggiori specializzati in determinati settori infrastrutturali, come lo stato maggiore Trasporti o lo stato maggiore Sanità. Il loro compito si fonda su una base giuridica ad hoc. In caso di crisi, supportano l'OCAF e tutti gli altri servizi interessati.

Gli stati maggiori speciali entrano in azione in determinati tipi di eventi, e la loro struttura e i loro processi sono adattati alle esigenze del caso. Vi rientrano lo stato maggiore speciale Presa d'ostaggi e ricatto (SMOR) e lo stato maggiore speciale Asilo (SONAS). La Giunta in materia di sicurezza del Consiglio federale (GSic) e il Comitato ristretto sicurezza (CrS) coordinano gli affari interdipartimentali di politica di sicurezza. Anche il loro compito si fonda su una base giuridica ad hoc. L'OCAF vi fa capo secondo necessità.

Gli stati maggiori specializzati e gli stati maggiori speciali non vengono approfonditi in questo documento.

4. Istituzione e scioglimento dell'Organizzazione di crisi interdipartimentale dell'Amministrazione federale (OCAF)

4.1. Istituzione

Il Consiglio federale decide in merito all'istituzione di uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS), designa il dipartimento responsabile e decide, se del caso, ulteriori misure. Il dipartimento responsabile istituisce lo stato maggiore di crisi operativo (SMCOp).

In qualsiasi situazione di crisi, il Consiglio federale rimane l'autorità direttiva ed esecutiva suprema. Il principio dipartimentale e le direttive per gli affari del Consiglio federale (*classeur rouge*), compresi i processi consultivi, rimangono validi anche quando sono operativi stati maggiori di crisi interdipartimentali.¹

L'istituzione dell'Organizzazione di crisi interdipartimentale dell'Amministrazione federale (OCAF) può essere richiesta al Consiglio federale in tre modi:

1. Richiesta da parte del dipartimento responsabile in materia, direttamente o tramite la Conferenza dei segretari generali (CSG)

Specialisti delle unità amministrative – organi di individuazione precoce nei dipartimenti e presso la Cancelleria federale (CaF) – constatano, nei propri ambiti di competenza, che una determinata situazione potrebbe evolvere in una crisi intersettoriale. Il dipartimento responsabile decide quindi se chiedere al Consiglio federale l'istituzione dello SMCPS e può anche discutere la questione nell'ambito della CSG.

2. Richiesta da parte di un dipartimento non competente in materia, direttamente o tramite la CSG

Se un dipartimento fondamentalmente non competente in materia constata un'evoluzione che, a suo giudizio, rende necessaria l'istituzione dello SMCPS, può proporre l'impiego dell'OCAF o chiedere al/la Cancelliere/a federale di avviare una discussione in seno alla CSG. Ciò può avvenire tramite un documento interlocutorio oppure, in casi urgenti, in un'altra forma adeguata alla situazione. È possibile anche una procedura di circolazione degli atti. Se quattro dipartimenti si pronunciano a favore dell'istituzione dell'OCAF, la CaF inoltra la richiesta al Consiglio federale.

3. Richiesta da parte della CaF tramite la CSG sulla base di una segnalazione proveniente dagli organi di anticipazione delle crisi, dai Cantoni o dal mondo scientifico

Se, sulla base dello scambio di informazioni nel gruppo di coordinamento per l'anticipazione delle crisi o di indicazioni provenienti dal mondo scientifico e/o dai Cantoni, la CaF ritiene necessario avviare una discussione, il/la cancelliere/a della Confederazione può sottoporre alla CSG una richiesta/un documento interlocutorio.²

In casi urgenti, il/la cancelliere/a della Confederazione può anche scegliere un'altra forma. È possibile anche una procedura di circolazione degli atti. Se quattro dipartimenti si pronunciano a favore dell'istituzione dello SMCPS, la CaF inoltra la richiesta al Consiglio federale.

¹ Compresa la procedura accelerata secondo l'articolo 10 della legge sulla consultazione

² In base all'articolo 32 g della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dell'articolo 5 capoverso 1 del regolamento interno della Conferenza dei segretari generali

4.2. Scioglimento

Il dipartimento responsabile presenta al Consiglio federale la richiesta di scioglimento dello SMCPs e, ottenuto il consenso, provvede a sciogliere lo SMCOp.

Lo scioglimento dello SMCPs e il ritorno alle strutture ordinarie costituiscono una decisione politica. Se possibile, il dipartimento responsabile dovrebbe definire, già all'inizio della gestione della crisi, criteri misurabili in base ai quali il Consiglio federale possa decidere in merito al mantenimento o allo scioglimento degli stati maggiori di crisi interdipartimentali. Tali criteri possono essere adeguati nel corso della crisi in funzione delle dinamiche o dei nuovi problemi che si presentano.

Se lo SMCPs e/o lo SMCOp vengono sciolti, il dipartimento responsabile garantisce che i loro lavori vengano regolarmente trasferiti agli organi competenti.

5. Organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC)

L'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC) supporta i due stati maggiori di crisi dell'Organizzazione di crisi interdipartimentale al fine di garantire una gestione delle crisi integrale, sistematica e sempre pronta all'impiego. L'OBGC può supportare anche altri stati maggiori di crisi.

L'OBGC garantisce la continuità e l'uniformità nella gestione delle crisi dell'Amministrazione federale. Fornisce inoltre consulenza e assistenza alle unità amministrative nell'istituzione dell'Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale e garantisce la collaborazione con altri specialisti a sostegno dell'OCAF.

5.1. Organizzazione e processi

L'OBGC costituisce una rete di servizi specifici, senza duplicare prestazioni e processi già esistenti.

5.1.1. Organizzazione

L'OBGC è composta da collaboratori dell'UFPP e della CaF. In caso di crisi, l'UFPP può avvalersi delle competenze di collaboratori di altri organi federali.

Il coordinamento all'interno dell'OBGC avviene tramite:

- il rapporto di coordinamento
- la segreteria

Nel **rapporto di coordinamento**, le attività dell'OBGC, sia durante una crisi che in preparazione alle crisi, vengono regolarmente coordinate dai rappresentanti dell'UFPP e della CaF. È possibile ricorrere anche ad altri organi.

La **segreteria** rileva le esigenze di sostegno, da parte dell'OBGC, delle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e di terzi nella preparazione alle crisi, e le trasmette agli uffici competenti o al rapporto di coordinamento.

5.1.2. Processi

La consulenza e il sostegno dell'OBGC seguono il seguente processo:

- Un dipartimento o un'unità amministrativa contatta l'OBGC, spiega il motivo della presa di contatto e fornisce informazioni sulla persona responsabile, sul periodo e sul luogo auspicati per la consultazione.
- Un rappresentante dell'OBGC contatta il responsabile indicato per valutare la situazione e le esigenze di sostegno, in particolare quali prestazioni possono essere fornite dal dipartimento o dall'unità amministrativa stessa e quali vengono invece richieste all'OBGC, e per definire i prossimi passi.
- L'OBGC chiarisce quale organo fornisce la prestazione auspicata. Nel rapporto di coordinamento viene specificato quali prestazioni vengono fornite direttamente dall'OBGC e quali da altri organi coinvolti o intermediari.
- I fornitori delle prestazioni operano in stretto contatto con il beneficiario e informano regolarmente l'OBGC.
- Attraverso scambi regolari, l'OBGC garantisce che le prestazioni di consulenza e sostegno vengano fornite con la necessaria perseveranza e adeguate alle mutevoli esigenze della gestione delle crisi.

6. Prestazioni dell'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC)

La descrizione delle prestazioni fornite dall'organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC) segue la struttura dell'OCAF.³ Per ogni compito vengono indicati il riferimento alla base giuridica, le responsabilità (chi garantisce che il compito/la prestazione venga eseguito/a in modo corretto e conforme al mandato), le competenze (chi esegue il compito) e i fornitori delle prestazioni necessarie per il compito.

La definizione dei termini principali serve a garantire una comprensione comune. Su questa base, vengono descritte le prestazioni necessarie per l'adempimento dei compiti, comprese le interfacce.

6.1. Prestazioni permanenti

6.1.1. Segreteria

Riferimento	Art. 10 cpv. 2 OCAF <i>L'UFPP dirige la segreteria.</i>
Responsabilità	UFPP
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP

La **segreteria** dell'OBGC funge da punto di contatto per tutte le unità amministrative della Confederazione, per i Cantoni e per terzi in relazione alla richiesta di prestazioni dell'OBGC.

- La segreteria garantisce il coordinamento, l'interconnessione e la sincronizzazione dei processi all'interno dell'OBGC e con i servizi e le organizzazioni coinvolti nella preparazione alle crisi.
- Fornisce prestazioni di consulenza e/o sostegno negli ambiti di competenza indicati nel concetto d'attuazione.
- L'UFPP provvede ad aggiornare il sito web dedicato alla gestione di crisi dell'Amministrazione federale.⁴

6.1.2. Punto di contatto

Riferimento	Art. 10 cpv. 2 OCAF <i>L'UFPP assicura un punto di contatto sempre raggiungibile.</i>
Responsabilità	UFPP
Competenza	UFPP
Erogazione	Organizzazione d'intervento CENAL (OI CENAL)

Il **punto di contatto** riceve le segnalazioni e le richieste rivolte all'OBGC dalle unità amministrative dell'Amministrazione federale, dei Cantoni e di terzi, in particolare in caso di urgenze o al di fuori degli orari d'ufficio.

³ Ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF)

⁴ www.krisenmanagement.admin.ch

- L'OI CENAL garantisce la reperibilità permanente del punto di contatto.
- Le unità amministrative dell'Amministrazione federale, i Cantoni e terzi contattano l'OI CENAL tramite i dati di contatto riservati che sono stati comunicati o che sono riportati nella presentazione elettronica della situazione (PES CENAL).

6.2. Prestazioni in caso di crisi

6.2.1. Sostegno nel coinvolgimento di altri organi

Riferimento	Art. 11 lett. a OCAF <i>L'OBGC sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi.</i> (art. 6 cpv. 2 e 3, art. 8 cpv. 2 e 3 nonché art. 16 OCAF)
Responsabilità	OBGC
Competenza	OBGC
Erogazione	CaF, OI CENAL, CdC, swissuniversities

La **costituzione dell'organizzazione di crisi** comprende la decisione sulla composizione degli stati maggiori di crisi SMCPs e SMCOp e il coinvolgimento di rappresentanti delle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o di terzi.

Il **coinvolgimento** di altri organi (rispetto a una loro piena integrazione) consente al dipartimento responsabile di acquisire le ulteriori competenze necessarie per una gestione completa della crisi. Vengono coinvolti rappresentanti di altri organi federali, dei Cantoni e di terzi, che entrano a far parte dell'OCAF con funzione consultiva. Nel quadro del loro coinvolgimento, siedono in uno dei due stati maggiori di crisi (SMCPs o SMCOp) oppure forniscono loro dei contributi.

Il **sostegno nel coinvolgimento di altri organi** consiste in una consulenza al dipartimento responsabile per un coinvolgimento sistematico.

- Il dipartimento responsabile decide in merito alla composizione dello SMCPs e dello SMCOp e al coinvolgimento di altri organi. In caso di coinvolgimento, decide se ricorrere a una rappresentanza concreta (organo, funzione, persona) o a competenze supplementari (ambito specialistico, tema). Decide inoltre in merito al genere di coinvolgimento (partecipazione o contributo a uno stato maggiore di crisi).
- La CaF, in collaborazione con l'OI CENAL, consiglia il dipartimento responsabile nella costituzione dello stato maggiore di crisi e verifica il coinvolgimento sistematico di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi. Fornisce consulenza in caso di domande o nella ricerca di rappresentanti.
- L'OI CENAL consente l'accesso alla presentazione elettronica della situazione (PES).

Coinvolgimento delle unità amministrative della Confederazione

Il **coinvolgimento delle unità amministrative** garantisce che le conoscenze dell'Amministrazione federale confluiscono tempestivamente nella gestione di crisi.

Coinvolgimento dei Cantoni

Il **coinvolgimento dei Cantoni** garantisce che le loro conoscenze esecutive confluiscono tempestivamente nella gestione di crisi dell'Amministrazione federale qualora siano effettivamente o prevedibilmente toccati da una crisi.

- Il dipartimento responsabile verifica, con il sostegno dell'OBGC, se i Cantoni sono effettivamente o prevedibilmente toccati dalla crisi.
- Prende contatto con i Cantoni.
- La CaF contatta le conferenze intercantionali dei direttori specializzati tramite la segretaria generale della Conferenza dei governi cantionali (CdC).

- La segretaria generale della CdC, in qualità di «Single Point of Contact (SPOC)», coordina le informazioni e individua le conferenze dei direttori più competenti e idonee a essere coinvolte nello SMCPs e nello SMCOp.⁵

Coinvolgimento del mondo scientifico

L'**organo scientifico consultivo** informa i decisori sullo stato attuale delle conoscenze e sulle incertezze nei settori specialistici interessati, elabora scenari, delinea opzioni d'intervento e illustra i rischi e le opportunità connessi. A differenza del personale dell'Amministrazione federale, vincolato da direttive, gode di un'indipendenza garantita in qualsiasi momento.

- Il dipartimento responsabile valuta, con il sostegno della CaF, se coinvolgere un comitato consultivo scientifico.
- La CaF coordina, insieme alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e al dipartimento responsabile, il processo di istituzione del comitato consultivo.⁶
- Prende contatto con swissuniversities, il *single point of contact* (SPOC) delle sei grandi istituzioni scientifiche.
- Le sei grandi istituzioni scientifiche propongono congiuntamente una selezione di esperti per il comitato consultivo.
- La CaF conferma questa selezione d'intesa con il dipartimento responsabile e la SEFRI.
- Il dipartimento responsabile, con il sostegno della CaF e della SEFRI, presenta al Consiglio federale la proposta di istituire un organo scientifico consultivo.⁷
- Il Consiglio federale procede all'istituzione dell'organo scientifico consultivo.⁸
- La presidenza dell'organo consultivo garantisce la comunicazione verso l'esterno in accordo con la CaF e il dipartimento responsabile.

6.2.2. Consulenza in merito al coinvolgimento dei Cantoni, del mondo scientifico e di terzi

Riferimento	Commenti all'articolo 6 e all'articolo 8 OCAF <i>L'OBGC fornisce consulenza al dipartimento responsabile e alle unità amministrative in merito al coinvolgimento degli uffici cantonali e di altri terzi rilevanti, compreso il mondo scientifico.</i>
Responsabilità	Dipartimento responsabile
Competenza	OBGC
Erogazione	CaF, OI CENAL, CdC, swissuniversities

*Il **coinvolgimento** (nel senso di una piena integrazione) consente agli organi della Confederazione, dei Cantoni o di terzi di contribuire alla formazione dell'opinione della Confederazione quando le decisioni prese in caso di crisi li riguardano direttamente. Avviene nell'interesse degli organi toccati dalle misure ordinate o raccomandate.*

La **consulenza in merito al coinvolgimento** serve a identificare, informare e coinvolgere gli attori secondo una procedura uniforme. Per l'identificazione vengono fornite le liste dei

⁵ Règlementation-cadre sur la méthode de travail de la CdC et des conférences des directeurs concernant la coopération de la Confédération et des cantons. Version du 22 mars 2024, cifra 8.

⁶ Ciò avviene sulla base dei preparativi corrispondenti, in particolare della «Guida per l'istituzione di un comitato consultivo scientifico in caso di crisi»

⁷ Ciò avviene mediante proposta al Consiglio federale con decisione di istituzione allegata.

⁸ Ciò avviene sulla base dell'OCAF e dell'accordo di cooperazione tra il Consiglio federale e le sei grandi istituzioni ERI (swissuniversities, Consiglio dei Politecnici federali, Fondo nazionale svizzero, Accademie svizzere delle scienze, Consiglio svizzero della scienza, Innosuisse) e del relativo codice di condotta.

contatti degli attori rilevanti, che agevolano la valutazione di chi coinvolgere. Per l'informazione vengono messe a disposizione piattaforme idonee allo scambio di informazioni.

- Il dipartimento responsabile provvede al coinvolgimento sistematico nel processo decisionale. Se necessario, può ricorrere a una procedura di consultazione accelerata, che si svolge per iscritto o tramite conferenza.
- L'OBGC consiglia il dipartimento responsabile fornendo le basi necessarie per l'identificazione, l'informazione e il coinvolgimento degli attori rilevanti.
- L'OBGC garantisce, insieme al dipartimento responsabile, la tracciabilità delle decisioni e delle motivazioni riguardanti chi è stato coinvolto e chi no.
- L'OBGC può proporre piattaforme idonee al coinvolgimento.
- L'OBGC può assumere un ruolo di coordinamento tra il dipartimento responsabile e gli organi esterni.
- Il dipartimento responsabile decide in merito al coinvolgimento.

6.2.3. Consulenza e accompagnamento di altri organi e stati maggiori

Riferimento	Art. 11 lett. b OCAF <i>L'OBGC può consigliare e accompagnare altri organi e stati maggiori dell'Amministrazione federale.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF, UFPP
Erogazione	CaF, OI CENAL

La **consulenza** e l'**accompagnamento** servono a sostenere gli stati maggiori speciali, gli stati maggiori specializzati, i gruppi specialistici e gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative dell'Amministrazione federale nelle attività orientate ai processi, ad esempio nel lavoro di stato maggiore. Ciò favorisce una migliore uniformità nella gestione delle crisi e agevola la collaborazione con lo SMCPs e lo SMCOp. L'attenzione è focalizzata su temi che devono essere garantiti a tutti i livelli intersettoriali e interistituzionali, come ad esempio la salute psichica.⁹

- Gli stati maggiori speciali, gli stati maggiori specializzati, i gruppi specialistici e gli stati maggiori di crisi dei dipartimenti e delle unità amministrative dell'Amministrazione federale inoltrano all'OBGC una richiesta di consulenza e accompagnamento.
- I rappresentanti dell'UFPP e della CaF decidono, in un rapporto di coordinamento, se sia possibile fornire consulenza e accompagnamento ad altri organi e stati maggiori dell'Amministrazione federale e, in tal caso, chi se ne occuperà.
- Sulla base di questa decisione, l'OI CENAL e/o la CaF forniscono la consulenza e l'accompagnamento richiesti.
- I dipartimenti e le unità amministrative che usufruiscono di queste prestazioni mettono a disposizione dei fornitori di prestazioni dell'OBGC un'infrastruttura d'ufficio in modo da garantire vicinanza fisica per un accompagnamento diretto e l'assunzione temporanea di determinate funzioni.

⁹ Il termine «Mental Health and Psychosocial Support» (MHPSS) racchiude le attività che tengono conto delle conseguenze psicologiche e psicosociali di una crisi.

6.2.4. Garanzia della valutazione della situazione

Riferimento	Art. 11 lett. c OCAF <i>L'OBGC assicura la valutazione della situazione per lo SMCPs e lo SMCOp.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	OI CENAL, altri organi di analisi della situazione

La **valutazione della situazione** consiste nell'analisi delle constatazioni e dei possibili sviluppi di una situazione nonché delle sue potenziali conseguenze sulla gestione della situazione o dell'evento. Costituisce la base comune per i lavori dello SMCPs e dello SMCOp.

La **situazione specialistica** è il quadro della situazione dal punto di vista degli specialisti in un determinato ambito di pericolo o infrastrutturale (p. es. la situazione specialistica Chimica o la situazione specialistica Trasporti).

La **situazione parziale** è il quadro della situazione dal punto di vista dei generalisti in un ambito organizzativo, geografico o tematico circoscritto (p. es. la situazione parziale del Cantone XY o la situazione parziale dell'Ufficio federale XY).

La **garanzia della valutazione della situazione** comprende il coordinamento della collaborazione nell'ambito dell'analisi della situazione, affinché tale valutazione possa essere presentata in forma completa e adeguata durante le riunioni dello SMCPs e dello SMCOp.

- L'OI CENAL coordina la valutazione delle informazioni provenienti dalle situazioni specialistiche e dalle situazioni parziali nonché l'elaborazione della valutazione della situazione in stretta collaborazione con i servizi specializzati competenti, i membri dello SMCOp, i Cantoni e il mondo scientifico.
- Un/a collaboratore/trice dell'OI CENAL e/o un'altra persona competente presenta la valutazione della situazione alle riunioni dello SMCPs e dello SMCOp in forma adeguata.
- L'OI CENAL pubblica la valutazione della situazione nella PES CENAL.¹⁰

6.2.5. Garanzia dell'analisi integrata della situazione

Riferimento	Art. 11 lett. d OCAF <i>L'OBGC assicura il funzionamento dell'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche, autorità estere e terzi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	OI CENAL

Per **analisi integrata della situazione** s'intende la cooperazione incentrata sull'analisi della situazione stessa e sul mandato degli organi coinvolti nella gestione delle crisi. In tal modo si ottiene un quadro comune della situazione per gli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale e i loro partner. L'analisi integrata della situazione garantisce che tutte le situazioni specialistiche e parziali necessarie per la valutazione della situazione siano disponibili in modo tempestivo e conforme alla situazione. Quella esistente deve essere orientata alle priorità e alle esigenze del processo di gestione delle crisi.

Garantire il funzionamento dell'analisi integrata della situazione significa, da un lato, identificare tutti gli organi di analisi della situazione che possono segnalare o acquisire le

¹⁰ Sono possibili eccezioni per motivi di protezione delle informazioni.

informazioni necessarie per il quadro della situazione e, dall'altro, definire il processo di valutazione della situazione.

- L'OI CENAL coinvolge direttamente o indirettamente tutti gli organi di analisi della situazione rilevanti, comunicando loro le esigenze e le priorità. Gestisce il ciclo di elaborazione della situazione affinché i contributi per l'analisi integrata della situazione siano disponibili in modo tempestivo e adeguato.
- Gli organi di analisi della situazione informano immediatamente l'OI CENAL, tramite segnalazioni o registrazioni nella presentazione elettronica della situazione (PES CENAL), in merito a eventi rilevanti che si stanno profilando o che si sono verificati e in merito alle misure adottate.
- L'OI CENAL mette le informazioni a disposizione degli organi di analisi della situazione tramite la PES CENAL o attivamente con notizie chiave, affinché possano elaborare le situazioni specialistiche e parziali nell'ambito delle loro competenze.

6.2.6. Panoramica degli stati maggiori dell'Amministrazione federale in azione

Riferimento	Art. 11 lett. e OCAF <i>L'OBGC tiene un elenco degli stati maggiori dell'Amministrazione federale in azione e delle loro competenze.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	OI CENAL

La **panoramica degli stati maggiori in azione** serve da base per la collaborazione in caso di crisi. Descrive gli stati maggiori e le loro competenze.

- Gli stati maggiori di crisi in azione trasmettono all'OBGC le informazioni relative alla loro composizione e alle loro competenze.
- L'OI CENAL gestisce la panoramica per l'OCAF.

6.2.7. Inoltro delle richieste

Riferimento	Art. 11 lett. f OCAF <i>L'OBGC trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	OI CENAL

L'**inoltro delle richieste** facilita alle unità amministrative della Confederazione e ai Cantoni l'accesso agli organi competenti in caso di crisi.

- Le unità amministrative e i Cantoni indirizzano le loro richieste all'OBGC.
- L'OI CENAL individua le richieste che richiedono coordinamento e le presenta al rapporto di coordinamento.
- Inoltra agli organi competenti le richieste che possono essere trattate direttamente da loro.
- Gli organi competenti le trattano, informano le unità amministrative o i Cantoni interessati e comunicano all'OBGC quando una richiesta è stata evasa.

6.2.8. Coordinamento dell'impiego delle risorse

Riferimento	Art. 11 lett. g OCAF <i>L'OBGC coordina l'impiego delle risorse nazionali e internazionali.</i> (Art. 6 cpv. 1 lett. j OPPop)
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	OI CENAL, esperti della Confederazione e dei Cantoni

*Per **risorse** s'intendono il materiale e il personale necessari per gestire un evento. Può trattarsi anche di infrastrutture o altro.*

Il **coordinamento dell'impiego delle risorse** comprende l'attribuzione e la messa a disposizione delle risorse in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, applicando criteri e priorità chiaramente definiti. L'obiettivo è utilizzare le risorse in modo efficiente ed economico, al fine di proteggere la popolazione e garantire le sue basi vitali.

- La Confederazione, i Cantoni¹¹ ed terzi registrano le richieste di risorse nel Sistema di gestione delle informazioni sulle risorse (iRES). Se ciò non fosse possibile, le inoltrano all'OBGC.
- L'OI CENAL valuta le richieste insieme ad esperti della Confederazione e dei Cantoni e ai potenziali fornitori di prestazioni nell'ambito della gestione federale delle risorse (processo consultivo ResMaB).
- Attribuisce le risorse disponibili tenendo conto delle competenze, dopo aver effettuato un'analisi e applicato i criteri definiti nell'ambito della ResMaB.
- Inoltra le richieste che esulano dalla competenza della ResMaB all'organo competente o, tramite richiesta di decisione, al dipartimento responsabile.
- Garantisce il supporto quale nazione ospitante (Host Nation Support, HNS)¹² in caso di aiuti internazionali prestati in Svizzera.

6.2.9. Panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti in caso di crisi

Riferimento	Art. 11 lett. h OCAF <i>L'OBGC allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

La **panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti in caso di crisi** serve al dipartimento responsabile come base per la pianificazione e la gestione degli affari e come mansionario. Si tratta di una banca dati con informazioni sugli affari e sui mandati del Consiglio federale considerati particolarmente rilevanti in caso di crisi.

- La CaF elabora la panoramica per il dipartimento responsabile nell'ambito del controlling del Consiglio federale e rileva eventuali scostamenti dalla pianificazione.
- Il dipartimento responsabile fissa le priorità, individua le cause e le conseguenze degli scostamenti, avvia le eventuali misure correttive e informa l'OBGC.

¹¹ Art. 7 segg. LPPC in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 2 lett. e OSMFP

¹² Lo Stato ospitante (Host Nation) è lo Stato sul cui territorio vengono impiegate risorse internazionali. Se la Svizzera decide di ricorrere a risorse internazionali, essa è lo Stato ospitante e deve garantire l'Host Nation Support (HNS) per il coordinamento e l'attribuzione dei mezzi.

6.2.10. Informazione ai membri della Conferenza dei segretari generali

Riferimento	Art. 11 lett. i OCAF <i>L'OBGC informa periodicamente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

L'**informazione ai membri della Conferenza dei segretari generali (CSG)** comprende tutte le informazioni rilevanti sulle attività dell'OBGC in caso di crisi.

- La CaF informa i membri della CSG d'intesa con il/la segretario/a generale del dipartimento responsabile.

6.2.11. Sostegno alle attività d'informazione

Riferimento	Art. 11 lett. j OCAF <i>L'OBGC sostiene il coordinamento delle attività d'informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

Di regola, la CaF coordina le attività informative interne ed esterne del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, salvo diverse disposizioni del Consiglio federale.

La comunicazione di crisi del Consiglio federale è disciplinata nel Manuale della comunicazione di crisi.¹³

6.3. Prestazioni per la preparazione alle crisi

L'OBGC sostiene tutti gli organi interessati nella preparazione alle crisi. In caso di crisi, vi rientrano anche gli organi che non sono ancora stati coinvolti o integrati e che si stanno preparando di conseguenza, nonché quelli che si preparano ad altre crisi non coperte dall'OCAF.

6.3.1. Lista dei punti di contatto

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. a OCAF <i>L'UFPP tiene una lista dei punti di contatto.</i> Art. 13 cpv. 1 e art. 15 cpv. 1 OCAF
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP

La **lista dei punti di contatto** stilata nella fase di preparazione serve all'OBGC per prendere contatto in caso di crisi.

¹³ <https://intranet.bk.admin.ch> > Coordinazione in seno alla Confederazione > Comunicazione > Temi > Comunicazione di crisi

- La segreteria dell'OBGC informa le segreterie generali dei dipartimenti, le cancellerie di Stato dei Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e i principali gestori di infrastrutture critiche in merito alla reperibilità dell'OBGC, e chiede loro di comunicare o controllare a loro volta i propri punti di contatto e la propria reperibilità in caso di crisi.¹⁴
- Le segreterie generali dei dipartimenti trasmettono queste informazioni alle loro unità amministrative competenti per la gestione di crisi e le incaricano di comunicare all'OBGC i loro punti di contatto e la loro reperibilità in caso di crisi.
- Le unità amministrative interpellate comunicano alla segreteria dell'OBGC la propria reperibilità e i propri dati di contatto.
- La segreteria dell'OBGC tiene una lista dei punti di contatto e dei relativi dati di contatto e l'aggiorna regolarmente.
- L'UFPP esegue controlli annuali dei collegamenti sulla base di questa lista.

6.3.2. Garanzia del coinvolgimento operativo di altri organi e terzi

Riferimento OCAF	Art. 12 cpv. 1 lett. b OCAF <i>L'UFPP assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi.</i> Art. 15 e 16 OCAF
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	CaF, UFPP, CdC, swissuniversities

Una **piattaforma operativa di scambio** consente di informare gli organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi in caso di crisi, affinché siano pienamente aggiornati sulla situazione e sulle sfide connesse e possano assumere il loro ruolo nella gestione della crisi.

Garantire il coinvolgimento significa adottare i preparativi necessari per integrare in modo sistematico gli attori rilevanti in caso di crisi, anche in situazioni urgenti e quando non è possibile mantenere i contatti abituali.

- Le singole unità amministrative sono generalmente responsabili dei contatti e delle reti con i partner esterni che potrebbero diventare rilevanti in caso di crisi.
- Garantiscono che gli organi della Confederazione, dei Cantoni e terzi interessati vengano informati qualora si prospetti una crisi imminente.
- L'UFPP fornisce consulenza e supporto nella creazione e nella gestione di una piattaforma operativa di scambio quando si delinea una possibile crisi.

6.3.3. Garanzia di un'infrastruttura di condotta protetta

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. c OCAF <i>L'UFPP assicura un'infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPs e lo SMCOp.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP

¹⁴ Con lettera del 29.01.2025.

L'infrastruttura di condotta è un'ubicazione dotata delle installazioni necessarie per la condotta (posto di comando). Si tratta di una costruzione in cui operano gli organi di condotta e quindi anche i due stati maggiori di crisi SMCPs e SMCOp e i membri di supporto dell'OBGC. Può essere protetta o non protetta. Le installazioni di condotta sono le tecnologie necessarie a un organo di condotta per svolgere i propri compiti nell'ubicazione di condotta.

Un'**infrastruttura di condotta protetta** è un'infrastruttura sicura dal punto di vista strutturale, tecnico e organizzativo, che consente di mantenere le capacità operative e di comando anche in presenza di influssi esterni.

Garantire un'infrastruttura di condotta protetta significa prepararla affinché sia disponibile tempestivamente.

- Ogni dipartimento e ogni unità amministrativa è responsabile delle proprie ubicazioni di condotta non protette e delle relative installazioni. Ciò vale anche per gli stati maggiori speciali e per gli stati maggiori specializzati.
- Il dipartimento responsabile mette a disposizione dell'OCAF un'infrastruttura di condotta senza particolari requisiti di protezione e sicurezza.
- Se necessario, l'UFPP può mettere a disposizione un'infrastruttura di condotta senza particolari requisiti di protezione e sicurezza.
- Se necessario, l'UFPP mette a disposizione, in collaborazione con l'esercito, un'infrastruttura di condotta protetta.

6.3.4. Garanzia della comunicazione di condotta e d'intervento

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. d OCAF <i>L'UFPP assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi, di cui agli articoli 18-21 della legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP

*Per **comunicazione di condotta e d'intervento** s'intende il collegamento necessario per la comunicazione vocale e lo scambio di dati tra le unità organizzative coinvolte nell'Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale, comprese le soluzioni tecniche che consentono la partecipazione virtuale alle riunioni dello stato maggiore, nel rispetto dei requisiti di sicurezza delle informazioni.*

La **garanzia della comunicazione di condotta e d'intervento** consiste in un collegamento sicuro da utilizzare in caso di perturbazione o interruzione dei mezzi di comunicazione standard oppure per la trasmissione di documenti classificati¹⁵. Nella fase di preparazione alle crisi è necessario creare canali di comunicazione alternativi e sicuri e garantire la trasmissione firmata e crittografata di informazioni e documenti riservati.

- Gli attori dell'OCAF utilizzano i mezzi di comunicazione usuali dell'Amministrazione.
- L'UFPP mette a disposizione la presentazione elettronica della situazione (PES).
- La CaF e l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) forniscono all'UFPP consulenza in materia di trasformazione digitale e gestione delle TIC (TDT), in particolare riguardo ai requisiti di sicurezza per la partecipazione virtuale alle riunioni degli stati maggiori di crisi.
- L'UFPP garantisce l'esercizio di Polycom fino alla realizzazione del sistema di comunicazione mobile sicuro.

¹⁵ <https://www.ufpp.admin.ch/de/kommsysteme>

6.3.5. Presentazione elettronica della situazione

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. e OCAF <i>L'UFPP gestisce una presentazione elettronica della situazione.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP

La **presentazione elettronica della situazione** (PES CENAL) consente agli organi di condotta e d'intervento decentralizzati di scambiarsi informazioni rilevanti per la situazione nonché di disporre di informazioni uniformi a supporto della collaborazione a livello federale. È utilizzata sia nell'attività quotidiana di anticipazione delle crisi, sia in caso di eventi di portata nazionale. Grazie alle presentazioni della situazione quotidiana e della situazione in caso d'evento, la PES costituisce un ausilio fondamentale per gestire le crisi.

- L'UFPP gestisce il sistema informativo per la PES CENAL.
- Definisce il processo che consente di caricare una determinata presentazione della situazione in caso di crisi.
- Consente l'accesso alla PES CENAL per gli organi competenti in caso di crisi.
- Le unità amministrative della Confederazione e i Cantoni gestiscono i propri utenti.
- L'UFPP definisce il processo mediante il quale, in caso di crisi, altri organi coinvolti possono accedere alla PES CENAL.

6.3.6. Coordinamento dell'impiego di personale di supporto

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. f OCAF <i>L'UFPP coordina, in collaborazione con l'Ufficio federale del personale (UFPER), l'impiego di personale a sostegno delle unità organizzative coinvolte nell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.</i> Art. 13 cpv. 2 OCAF <i>L'UFPER amministra i dati personali per l'impiego di personale a sostegno dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPER

L'impiego di personale di supporto serve alle unità amministrative colpite da una crisi e all'Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale per compensare la mancanza di personale con conoscenze e competenze specialistiche o per garantire la capacità di resistenza, in particolare anche per quanto riguarda la salute psichica.

Il **coordinamento dell'impiego di personale di supporto** inizia già nella fase di preparazione e consente di impiegare persone idonee in caso di crisi.

- Facendo riferimento al pool di personale dell'Amministrazione federale, l'UFPER adotta le misure necessarie affinché sia possibile mobilitare le risorse umane necessarie in caso di crisi.¹⁶
- I collaboratori dell'Amministrazione federale possono annunciarsi su IntroPers per un impiego temporaneo nel pool di personale tramite un questionario annuale facoltativo. Grazie alla ripetizione annuale di questo questionario, la banca dati del pool di personale rimane sempre aggiornata.

¹⁶ [Riserva di personale dell'Amministrazione federale](#)

- I collaboratori in pensione possono continuare a far parte del pool di personale per i primi tre anni dopo il pensionamento e, se necessario, assumere incarichi della durata massima di tre mesi. Nell'ambito della procedura di uscita, hanno la possibilità di dichiarare una sola volta la loro disponibilità a far parte del pool di personale dopo il pensionamento.
- L'UFPER inserisce le risposte al questionario dei collaboratori attivi e degli ex collaboratori nella banca dati «Pool di personale dell'Amministrazione federale» e le completa con ulteriori informazioni provenienti dal sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).
- L'UFPP garantisce l'integrazione dell'UFPER nel rapporto di coordinamento.
- L'UFPER regola il processo necessario per la preselezione delle persone idonee del pool di personale, per la liberazione dei potenziali collaboratori pronti all'impiego da parte delle unità amministrative supportanti e per la trasmissione dei dati di contatto di queste persone all'unità amministrativa richiedente (istituto d'impiego).
- L'unità amministrativa richiedente concorda l'ulteriore procedura direttamente con il servizio del personale dell'unità amministrativa supportante o con i collaboratori in pensione.

6.3.7. Supporto nella tecnica di lavoro per l'istituzione dello stato maggiore di crisi

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. g OCAF L'UFPP aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi.
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP, UFPER, CaF

*La **prontezza operativa degli stati maggiori di crisi** comprende tutti gli aspetti necessari per una collaborazione efficiente, sia all'interno degli stati maggiori di crisi che tra di essi, al fine di garantire una gestione efficace delle crisi. Ciò implica l'attuazione ottimale degli aspetti giuridici e organizzativi, oltre a una conoscenza approfondita del lavoro di stato maggiore, che si contraddistingue per l'applicazione sistematica dei processi e per le competenze metodologiche.*

Il **supporto alla prontezza operativa degli stati maggiori di crisi** comprende la definizione di una terminologia comune per la gestione di crisi dell'Amministrazione federale, la creazione di strutture e processi nonché l'apprendimento delle tecniche di lavoro necessarie in uno stato maggiore di crisi¹⁷, compresi l'aiuto alla condotta e aspetti quali il BCM, la capacità di resistenza e la salute psichica.

- L'UFPP coordina, tramite KOORDEX, i contenitori formativi e ne valuta il contributo alla gestione di crisi.
- Fornisce una panoramica delle possibilità formative e consente il riconoscimento reciproco dei crediti formativi.
- Supporta il processo di raccolta dei dati rilevanti per il pool del personale.
- L'UFPER promuove l'integrazione della gestione di crisi nella formazione in materia di gestione dei rischi, BCM e gestione delle emergenze.

¹⁷ UFPER 2022: ruoli, compiti e competenze necessarie nello stato maggiore di crisi.

6.3.8. Prontezza operativa della Gestione federale delle risorse

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. h OCAF <i>L'UFPP provvede alla prontezza operativa della Gestione federale delle risorse.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP
Erogazione	UFPP

La **gestione federale delle risorse (ResMaB)** è un compito di coordinamento e uno strumento concepito per compensare le risorse supplementari necessarie quando i mezzi ordinari non sono sufficienti per far fronte a situazioni di pericolo o danno.¹⁸

- Sulla base dell'analisi dei pericoli, l'UFPP tiene un elenco delle potenziali risorse chiave.
- Coordina i processi per l'inoltro di richieste e offerte di risorse e per l'attribuzione delle risorse.
- Gestisce il Sistema di gestione delle informazioni sulle risorse (iRES), che fornisce una panoramica delle risorse in Svizzera e consente di individuare tempestivamente le carenze e di coordinare e attribuire le risorse.

6.3.9. Coordinamento delle pianificazioni preventive

Riferimento	Art. 12 cpv. 1 lett. i OCAF <i>L'UFPP coordina le pianificazioni preventive nazionali.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	UFPP, unità amministrative dell'Amministrazione federale, Cantoni
Erogazione	UFPP

Le **pianificazioni preventive nazionali** comprendono tutti gli aspetti da considerare nella gestione di un evento. Una base è costituita dal catalogo dei pericoli¹⁹ e dai relativi dossier di pericolo²⁰. Ma è possibile elaborare una pianificazione preventiva anche per un pericolo imminente non ancora contemplato nel catalogo dei pericoli.

Il **coordinamento delle pianificazioni preventive** garantisce che la gestione delle crisi sia adeguatamente presa in considerazione nelle singole pianificazioni preventive e che sia conforme all'ordinanza e al presente concetto d'attuazione.

- Le unità amministrative competenti della Confederazione elaborano, rivedono e approvano le pianificazioni preventive di loro competenza. A tal fine, coinvolgono i partner federali, i Cantoni, i gestori delle infrastrutture critiche nazionali e le organizzazioni d'intervento.
- Informano l'UFPP in merito ai lavori inerenti alle pianificazioni preventive.
- L'UFPP rileva le pianificazioni preventive necessarie in base al catalogo dei pericoli e ai pericoli emergenti, e contatta le unità amministrative competenti nel caso in cui tali pianificazioni non esistano ancora.
- Fornisce consulenza alle unità amministrative nell'elaborazione delle pianificazioni preventive, nell'ottica di garantire la conformità con l'OCAF.

¹⁸ Ciò vale per tutti gli eventi e quindi anche in caso di crisi; vedi <https://www.ufpp.admin.ch/de/resmab>.

¹⁹ <https://www.ufpp.admin.ch/de/gefahrungskatalog-grundlage-fur-gefahrungs-und-risikoanalysen>

²⁰ <https://www.ufpp.admin.ch/de/ktgefanalyse>

6.3.10. Supporto nella comprensione di base per la costituzione dello stato maggiore di crisi

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. a OCAF La CaF sostiene le unità amministrative, in collaborazione con l'UFPP, nell'istituzione della loro organizzazione di crisi e nella gestione di crisi.
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	DDPS, UFER, CaF

- La CaF promuove una comprensione di base uniforme della gestione di crisi²¹ e organizza incontri per lo scambio di esperienze.
- Il DDPS, la CaF e l'UFPP si coordinano con altri partner per promuovere una comprensione di base uniforme della gestione delle crisi nell'ambito delle offerte di formazione e perfezionamento.

6.3.11. Valutazione degli sviluppi

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. b OCAF <i>La CaF valuta a titolo di anticipazione, coinvolgendo i dipartimenti, i Cantoni e terzi, gli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

L'individuazione precoce delle crisi serve a identificare, analizzare e monitorare rischi, possibili eventi, trend e sviluppi che potrebbero condurre a una crisi rilevante per il Consiglio federale. L'orizzonte temporale considerato è di circa 1-1,5 anni. Vengono monitorati i trend globali che potrebbero comportare un rischio di crisi per la Svizzera.

L'anticipazione delle crisi permette di contestualizzare le informazioni raccolte tramite l'individuazione precoce e di valutare le opzioni d'intervento disponibili, in modo da poter poi pianificare e adottare le misure necessarie. Prosegue anche dopo l'istituzione di un'OCAF, orientandosi maggiormente alle esigenze del dipartimento responsabile.

La **valutazione degli sviluppi** ha lo scopo di individuare tempestivamente la necessità di istituire un'OCAF. Ciò avviene nell'ambito dell'anticipazione delle crisi.

- Le unità amministrative, le organizzazioni internazionali, i think tank, le accademie, gli esperti e l'economia privata collaborano all'individuazione precoce delle crisi nei rispettivi ambiti di competenza e trasmettono i loro input alla CaF.
- La CaF si occupa dell'individuazione precoce delle crisi a favore del/la Cancelliere/a federale, del Servizio presidenziale e della Gestione dei rischi della Confederazione²².
- Il/la Cancelliere/a federale consiglia e sostiene il Consiglio federale nell'individuazione precoce delle crisi.
- La CaF analizza le potenziali crisi individuate sulla base degli input ricevuti e del monitoraggio dei media e redige singoli comunicati all'attenzione del/la Cancelliere/a federale²³ e del Servizio presidenziale.

²¹ Vedi i corsi dell'UFPP sulla gestione di crisi nell'Amministrazione federale, compresi i relativi moduli WBT, accessibili al pubblico in tre lingue nazionali sul sito: www.krisenmanagement.admin.ch.

²² Tramite il Servizio di coordinamento Gestione dei rischi della Confederazione presso il Dipartimento federale delle finanze.

²³ Il/la cancelliere/a della Confederazione consiglia e sostiene il Consiglio federale nell'individuazione tempestiva delle crisi (art. 32 lett. g LOGA).

- Nell'ambito dell'anticipazione delle crisi e con il coinvolgimento dei dipartimenti, dei Cantoni e di terzi, la CaF valuta gli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi.
- Grazie all'individuazione precoce delle crisi, la CaF può contribuire a una migliore anticipazione delle crisi e, avvalendosi delle conoscenze acquisite dal gruppo di coordinamento per l'anticipazione delle crisi, supportare, tramite la Conferenza dei segretari generali (CSG), il meccanismo di attivazione per l'istituzione di un'OCAF.

6.3.12. Panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. c OCAF <i>La CaF tiene una panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

La **panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale** riporta la denominazione, le basi giuridiche e i compiti degli stati maggiori di crisi.

- La CaF tiene la panoramica e l'aggiorna costantemente.
- La CaF pubblica la panoramica sul sito web www.gestionedellecrisi.admin.ch.

6.3.13. Garanzia del coinvolgimento generale di altri servizi e terzi

Riferimento OCAF	Art. 12 cpv. 2 lett. d OCAF; <i>La CaF assicura, in collaborazione con l'UFPP, il coinvolgimento di Cantoni e terzi nell'organizzazione di crisi della Confederazione.</i> Art. 15 e 16 OCAF
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF, UFPP, CdC, swissuniversities

- La CaF cura i contatti necessari per l'individuazione precoce / anticipazione.

Coinvolgimento dei Cantoni

Garantire il coinvolgimento dei Cantoni è fondamentale per promuovere una comprensione comune della gestione di crisi e delle sfide che si pongono a ciascun livello statale.

- La CaF organizza, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia (UFG) e la segreteria generale della Conferenza dei governi cantonali (CdC), workshop con rappresentanti di entrambi i livelli statali su temi rilevanti per la gestione di crisi.

Coinvolgimento del mondo scientifico

Garantire il coinvolgimento del mondo scientifico è fondamentale per promuovere uno scambio tra la Confederazione e la comunità scientifica, assicurando così una collaborazione rapida ed efficiente in caso di crisi.

- Le organizzazioni scientifiche costituiscono dei cluster (reti di esperti) per temi rilevanti in caso di crisi, in modo da poter reclutare più rapidamente gli esperti necessari.²⁴
- La CaF supporta le organizzazioni scientifiche nella costituzione dei cluster.

6.3.14. Organizzazione di incontri per lo scambio di esperienze

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. e OCAF <i>La CaF assicura lo svolgimento periodico di incontri per lo scambio di esperienze nel campo della gestione di crisi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

Gli **incontri per lo scambio di esperienze sulla gestione di crisi** servono a favorire la condivisione di esperienze e affrontano temi, sia attuali e che futuri, rilevanti per i collaboratori che si occupano di gestione delle crisi nell'Amministrazione federale.

- Due volte all'anno, la CaF organizza una conferenza dedicata allo scambio di esperienze sulla gestione di crisi.

6.3.15. Coordinamento dello sviluppo della formazione di base e continua

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. f OCAF <i>La CaF coordina, in collaborazione con l'UFPER, il DDPS e altri organi, lo sviluppo della formazione e della formazione continua in materia di gestione delle crisi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF, UFPER, DDPS e altri organi

Il **coordinamento dello sviluppo della formazione di base e continua in materia di gestione delle crisi** ha lo scopo di adeguare l'offerta formativa alle esigenze dell'Amministrazione federale.

- Gli organi interni ed esterni all'Amministrazione federale possono segnalare, in un forum o all'OBGC, le esigenze di sviluppo della formazione di base e continua in materia di gestione delle crisi.
- La CaF coordina la verifica di queste esigenze e, se necessario, avvia l'elaborazione di basi concettuali nel campo della formazione di base e continua in materia di gestione delle crisi.
- La CaF e l'UFPP portano le basi concettuali all'attenzione dell'organo di coordinamento KOORDEX per esplorare le possibilità di attuarle attraverso formazioni di base e continue già esistenti.
- Dove ciò non fosse possibile, la CaF coordina con l'UFPP e l'UFPER lo sviluppo di nuove opzioni formative per attuare le basi concettuali.

²⁴ I cluster tematici offrono l'opportunità di rafforzare il dialogo con il Consiglio federale, l'Amministrazione federale e, se del caso, con il Parlamento e le amministrazioni cantonali su singoli temi anche al di fuori di una crisi.

6.3.16. Allestimento della pianificazione generale delle grandi esercitazioni

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. g OCAF <i>La CaF allestisce, assieme al DDPS, la pianificazione generale delle grandi esercitazioni.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF, DDPS
Erogazione	CaF, DDPS, altri dipartimenti, CDDGP, CG MPP e, se del caso, CdC

Per «**grandi esercitazioni**» s'intendono attualmente le esercitazioni di condotta strategica (ECS), le esercitazioni della Rete integrata svizzera per la sicurezza (ERSS), le esercitazioni d'emergenza generale (EEG), le esercitazioni dell'esercito a livello strategico-militare e a livello operativo e le esercitazioni intercantonali.

La **pianificazione generale delle grandi esercitazioni** serve a coordinare i contenuti e le tempistiche delle grandi esercitazioni e di sfruttare le sinergie. Stabilisce la data, la durata e la competenza ed eventualmente anche lo scopo, gli obiettivi, il tema e la cerchia dei partecipanti alle ECS e alle ERSS. Le altre esercitazioni sono elencate solo a scopo di contestualizzazione.

- La CaF e il DDPS elaborano la pianificazione generale delle grandi esercitazioni in collaborazione con gli altri dipartimenti e i Cantoni.
- Il Consiglio federale prende atto della pianificazione generale e può incaricare organi dell'Amministrazione federale di concepirla e attuarla.

6.3.17. Organizzazione di esercitazioni nella gestione di crisi

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. h OCAF <i>La CaF organizza periodicamente esercitazioni nella gestione di crisi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

Le **esercitazioni nella gestione di crisi** permettono di mettere in pratica, attraverso eventi simulati, gli approcci teorici elaborati per le situazioni di crisi e di individuare eventuali punti deboli.

- Il Consiglio federale può incaricare la CaF di pianificare, svolgere e valutare esercitazioni strategiche di condotta o esercitazioni analoghe.
- La CaF offre inoltre ai dipartimenti esercitazioni nella gestione delle crisi adeguate alle loro esigenze specifiche.

6.3.18. Preparazione dei dipartimenti presidenziali

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. i OCAF <i>La CaF prepara il dipartimento presidenziale ai suoi compiti nell'ambito della gestione di crisi.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF

La **preparazione dei dipartimenti presidenziali ai loro compiti nell'ambito della gestione di crisi** comprende la conoscenza dei processi per l'identificazione di una crisi e l'impiego di uno stato maggiore di crisi, nonché dei processi di gestione delle crisi, in particolare la collaborazione con l'OCAF.

- Il dipartimento presidenziale sostiene la/il presidente della Confederazione nella preparazione alle situazioni di crisi.
- La CaF offre al dipartimento presidenziale dell'anno successivo il proprio supporto nella preparazione ai compiti da svolgere in caso di crisi.
- Gli propone di prepararsi al suo ruolo nella gestione delle crisi attraverso una breve esercitazione.

6.3.19. Pilotaggio strategico e ulteriore sviluppo

Riferimento	Art. 12 cpv. 2 lett. j OCAF <i>La CaF assicura, in collaborazione con l'UFPP, il pilotaggio strategico e l'ulteriore sviluppo della gestione di crisi dell'Amministrazione federale.</i>
Responsabilità	OBGC
Competenza	CaF
Erogazione	CaF, UFPP

Il **pilotaggio strategico** e l'**ulteriore sviluppo** hanno lo scopo di adeguare le strutture e i processi della gestione di crisi dell'Amministrazione federale alle sfide future sulla base delle esperienze acquisite durante le crisi e le esercitazioni.

Il **comitato strategico** provvede al pilotaggio strategico della gestione di crisi dell'Amministrazione federale ed è responsabile del suo ulteriore sviluppo. È composto da rappresentanti di tutte le segreterie generali dei dipartimenti, della CaF e dell'UFPP.

- La CaF e l'UFPP possono avvalersi dello scambio di esperienze nell'ambito della gestione di crisi dell'Amministrazione federale (ERFA GC) per discutere eventuali adeguamenti dell'organizzazione di crisi con i rappresentanti dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.
- La CaF presiede il comitato e lo convoca una o due volte all'anno, o secondo necessità, a uno scambio/workshop.
- Il comitato strategico può avviare valutazioni interne specifiche sulle crisi passate al fine di sviluppare ulteriormente la gestione di crisi dell'Amministrazione federale.
- Può decidere adeguamenti al concetto d'attuazione e, se necessario, proporre anche una modifica dell'ordinanza.
- L'UFPP avvia il processo di revisione delle basi giuridiche.

7. Elenco delle abbreviazioni

Ordine alfabetic	Abbreviazione	Significato
A	art.	Articolo
B	BCM	Business Continuity Management (gestione della continuità operativa)
	BLEs	Base logistica dell'esercito
C	CaF	Cancelleria federale
	CdC	Conferenza dei governi cantonali
	CDDGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
	CENAL	Centrale nazionale d'allarme
	cpv.	Capoverso
	CrS	Comitato ristretto sicurezza
	CSG	Conferenza dei segretari generali
D	DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
E	ECS	Esercizio di condotta strategica
	EEG	Esercitazione d'emergenza generale
	ERFA GC	Scambio di esperienze nell'ambito della gestione di crisi dell'Amministrazione federale
	ERSS	Esercitazione della Rete integrata svizzera per la sicurezza
G	GSic	Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza
H	HNS	Host Nation Support (supporto della nazione ospitante)
I	iRES	Sistema di gestione delle informazioni sulle risorse
K	KOORDEX	Organo di coordinamento per la formazione e le esercitazioni in materia di protezione della popolazione
L	lett.	Lettera
O	OBGC	Organizzazione di base per la gestione di crisi
	OCAF	Organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale
	OI CENAL	Organizzazione d'intervento della Centrale nazionale d'allarme
P	PES CENAL	Presentazione elettronica della situazione della CENAL
R	ResMaB	Gestione federale delle risorse
	RS	Raccolta sistematica del diritto federale (Fedlex)
S	SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
	segg.	Seguenti

	SIGDP	Sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale
	SMCOp	Stato maggiore di crisi operativo
	SMCPS	Stato maggiore di crisi politico-strategico
	SMOR	Stato maggiore presa d'ostaggi e ricatto
	SONAS	Stato maggiore speciale asilo
	SPOC	Single point of contact (punto di contatto unico)
T	TDT	Trasformazione digitale e governance delle TIC
U	UFCS	Ufficio federale della cibersicurezza
	UFG	Ufficio federale di giustizia
	UFPER	Ufficio federale del personale
	UFPP	Ufficio federale della protezione della popolazione